

## **SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN'AUTOVETTURA**

Il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge,

### **TRA**

1) L'arch. Giorgio Cozzolino, nato a Napoli (NA) il 19/02/1961, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale Musei dell'Emilia - Romagna, nella espressa ed unica qualità di Direttore Regionale della Direzione Regionale Musei dell'Emilia - Romagna, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato "SPONSEE" (Codice Fiscale: 91378600372) - Via delle Belle Arti, 56 -40126, Bologna (BO);

### **E**

2) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante della ditta \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima ditta, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata "SPONSOR", (Partita I.V.A. \_\_\_\_\_).

Lo Sponsee e lo Sponsor sono qui di seguito congiuntamente individuate come le "Parti",

### **PREMESSO:**

- che l'art.43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione, al ricorrere delle seguenti condizioni:
  - a) perseguimento di interessi pubblici;
  - b) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
  - c) conseguimento di un risparmio di spesa;
- che l'art. 120 del Codice dei Beni culturali (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) favorisce le sponsorizzazioni nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi;
- che le Linee Guida in materia di sponsorizzazione dei Beni culturali di cui al D.M. 19/12/2012 indicano le modalità con cui favorire le sponsorizzazioni;
- che l'art.28, co. 2-bis, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificato dall'art.30 della legge n.488/1999, tra le specifiche misure da adottare per la realizzazione del patto di stabilità, consente agli enti pubblici di stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'art.43 della legge n.449/1997, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
- che il D. Lgs. 19 aprile 2016, n.50 disciplina all'art. 19 i contratti di sponsorizzazione di cui sia parte un'amministrazione pubblica;
- che il quadro normativo delineato dimostra come vi sia un *favor* del legislatore in relazione all'utilizzo dei contratti di sponsorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni - in veste di soggetti sponsorizzati (*sponsee*) -, quale forma di recupero di risorse finanziarie;
- che l'attività di sponsorizzazione deve tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi, nel rispetto dei vincoli della finalizzazione al perseguimento del pubblico interesse, dell'esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e del realizzo di risparmi di spesa;
- che con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato disposto di procedere alla sottoscrizione del presente contratto di sponsorizzazione, approvandone contestualmente lo schema;

### **TUTTO CIO' PREMESSO FRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

##### **(Finalità e oggetto della sponsorizzazione)**

Il presente contratto ha come finalità quella di garantire alla Direzione Regionale Musei dell'Emilia - Romagna la fornitura a titolo gratuito di un'autovettura (Modello\_\_\_\_\_, targa\_\_\_\_\_anno di immatricolazione\_\_\_\_\_). In questo modo la Direzione Regionale Musei dell'Emilia - Romagna persegue l'interesse pubblico all'espletamento delle attività istituzionali dell'Amministrazione, acquisendo un bene del settore privato senza oneri per l'Amministrazione e, quindi, a costo zero (c.d. *risparmio di spesa indiretto*). La fornitura dell'autovettura dovrà essere eseguita entro 15 giorni dalla firma del contratto di sponsorizzazione.

#### **ART. 2**

##### **(Impegni dello Sponsor)**

1. Con il presente contratto lo Sponsor si impegna a mettere a disposizione di n. 1 auto, regolarmente immatricolata ed accessoriata, a favore dell'Amministrazione per la durata di 24 mesi con assunzione diretta in capo allo sponsor anche delle spese di gestione quali:

- polizza RCA con copertura totale Kasko;
- carburante per almeno Km. 15.000/anno;
- tassa di circolazione e carta di circolazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- revisione periodica;
- pedaggi autostradali di norma per itinerari nel territorio di competenza, o per occasionali esigenze istituzionali, anche oltre territorio;
- pneumatici per l'estate e per l'inverno;
- imposta di pubblicità (se dovuta).

Nello specifico l'autovettura non deve essere necessariamente nuova, ma di piccola/media cilindrata, con copertura di ogni costo ed onere d'uso e manutenzione, senza autista.

Lo Sponsor si assume direttamente ogni responsabilità derivante dalla prestazione oggetto del contratto di sponsorizzazione conseguente al presente avviso di manifestazione d'interesse.

### **ART. 3 (Impegni dello Sponsee)**

1. La Direzione Regionale Musei dell'Emilia - Romagna, in qualità di *Sponsee*, si impegna a consentire l'apposizione del logo aziendale dello Sponsor sull'autovettura messa a sua disposizione.
2. Simultaneamente, alla consegna e al rilascio dell'autovettura, la Direzione Regionale Musei dell'Emilia Romagna redigerà apposito verbale di avvenuta consegna e rilascio corredato di materiale fotografico dell'autovettura. Il verbale dovrà essere controfirmato dallo Sponsor al fine di dare atto che lo stato di conservazione di detto bene è ottimo;
3. Al termine del contratto di sponsorizzazione, lo Sponsor è tenuto, a propria cura e spesa, alla rimozione del messaggio pubblicitario.

### **ART. 4 (Caratteristiche del logo)**

1. Il logo con cui verrà identificato lo sponsor deve rispettare i seguenti parametri e dati tecnici:
  - a. potranno essere inserite scritte o immagini che dovranno avere caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura riducendo al minimo l'attenzione da parte dell'utente della strada;
  - b. le spese per la realizzazione del logo sono a totale carico dello Sponsor;
2. lo Sponsor si impegna ad escludere in modo tassativo qualsiasi comunicazione contenente:
  - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
  - pubblicità diretta o collegata all'uso di tabacco o alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
  - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

### **ART. 5 (Durata del Contratto)**

1. Il presente contratto ha durata di 24 mesi a decorrere dall'anno di sottoscrizione, salvo disdetta di una delle parti da formulare entro mesi tre dalla scadenza contrattuale.
2. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità della Direzione Regionale Musei dell'Emilia - Romagna di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione Pec e raccomandata A/R da effettuarsi con congruo preavviso (15 giorni), per ragioni di pubblica utilità, per sopravvenute disposizioni o interpretazioni di legge oppure in caso di gravi inadempienze da parte dello sponsor;

### **ART. 6 (Responsabilità delle Parti)**

1. Lo Sponsor assume in proprio ogni responsabilità, e pertanto ne solleva integralmente la Direzione Regionale Musei dell'Emilia - Romagna, per danni a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto.
2. Lo Sponsor assume qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni derivanti a terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, tenendo, pertanto, indenne e sollevata la Direzione Regionale Musei dell'Emilia - Romagna da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o pretesa in merito, da chiunque avanzate.
3. La Direzione Regionale Musei dell'Emilia - Romagna, in sede di stipula del contratto di sponsorizzazione, potrà richiedere allo Sponsor l'eventuale sottoscrizione di specifica polizza assicurativa a garanzia del corretto adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto e a copertura dei danni eventualmente arrecati al bene sottoposto all'intervento, nonché a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione del contratto stesso.
4. Lo Sponsor si impegna a garantire, ivi compreso, il corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati. Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente lo Sponsee.
5. Le spese relative alla stipula del contratto, e la sua eventuale registrazione, solo in caso d'uso, saranno interamente a carico dello Sponsor.

6. Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto e della sua registrazione.

7. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.

Altri elementi non previsti dallo schema tipo potranno essere definiti tra Sponsor e *Sponsee*, in fase successiva rispetto alla stipula del presente contratto.

**ART. 7**  
**(Cause di Risoluzione)**

Qualora la Direzione Regionale Musei dell'Emilia - Romagna dovesse sostenere spese per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, conseguenti all'inadempimento dello Sponsor, la stessa avrà facoltà di rivalsa addebitando i relativi costi allo Sponsor inadempiente, fatta salva la risoluzione del contratto e il risarcimento di ulteriori danni.

Si specifica che le necessità di manutenzione del bene saranno comunicate a mezzo Pec e Raccomandata A/R: a detta comunicazione, lo Sponsor, dovrà dare riscontro entro 4 giorni lavorativi, al fine di garantire la disponibilità del mezzo all'Amministrazione, indicando modalità e tempistiche di soluzione delle problematiche.

**ART. 8**  
**(Risoluzione delle controversie)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, quale che sia la natura, sia essa tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non contemplato nel presente contratto, Foro competente è quello di Bologna.

**ART. 9**  
**(Trattamento di dati personali)**

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (*Codice in materia di tutela dei dati personali*) e dal Regolamento UE n. 679/2016 (*General Data Protection Regulation*), ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Il titolare del trattamento è la Direzione Regionale Musei dell'Emilia - Romagna.

**ART. 10**  
**(Norma di rinvio)**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili.

\* \* \* \* \*

**APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

Lo Sponsor, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:

- Art. 9 – Cause di risoluzione;
- Art. 10 – Risoluzione delle controversie.

\* \* \* \* \*

PER ACCETTAZIONE

Il RUP

Dott. Federico Polverelli

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
Arch. Giorgio Cozzolino